

notifi

CAAF

la newsletter del CAAF CGIL Lombardia



INPS



Assegno di inclusione ADI

Dal 1° gennaio 2024 è istituito l'**Assegno di inclusione** (a seguire **ADI**), quale misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, **condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione** ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

La misura sostituisce il Reddito di cittadinanza.

Il beneficio economico per l'inclusione, su base annua, è composto da due elementi ovvero:

- da una **integrazione del reddito familiare** fino alla soglia di € 6.000 annui (elevabile a €7.560 annui), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- da una **integrazione del beneficio economico** per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione dichiarato ai fine ISEE (con contratto ritualmente registrato) **fino ad un massimo di € 3.360 annui** se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio è erogato per 18 mesi, non può essere inferiore a € 480 annui, e può essere rinnovato per ulteriori 12 ma con una sospensione di un mese e verrà erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato "**Carta di Inclusione**", la cui consegna presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Per accedere al beneficio il nucleo familiare deve rispondere a tutta una serie di requisiti che riguardano:

- un determinato **valore ISEE** (€ 9.360);
- un determinato valore del **reddito familiare** (€ 6.000 annui), moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
- un determinato valore di **patrimonio mobiliare** come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di € 6.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000
- un determinato valore di **patrimonio immobiliare** come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore, ai fini IMU, non superiore a € 150.000, non superiore a € 30.000



CAAF INFORMA

notifi CAAF
la newsletter del CAAF CGIL Lombardia



www.assistenza fiscale.info